

Siracusa, 27 MAR. 2022

PREG.MA
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DOTT.SSA DOROTEA QUARTARARO

Prot. n. 1358/2022

Oggetto: Apertura dei conti correnti nelle
procedure esecutive immobiliari

Comunicazione via p.e.c.

Preg.mo Presidente,

sono stati segnalati dai professionisti delegati numerose difficoltà in ordine all'apertura dei conti correnti intestati alle procedure immobiliari presso gli istituti di credito.

In particolare di evidenza che gran parte dei professionisti delegati assegnatari delle procedure immobiliari hanno aperto in passato conti correnti presso lo sportello al tempo esistente presso il Tribunale di Siracusa di Unipol Banca, oggi BPER.

Il predetto istituto bancario, presso il quale sono aperti centinaia di conti correnti delle procedure esecutive immobiliari, procedeva all'apertura del conto corrente individuando il titolare effettivo nella figura del Presidente del Tribunale pro tempore.

A tal fine il Presidente Dott. Maiorana e il Presidente facente funzione Dott. Ali, depositarono la loro firma presso i maggiori istituti bancari che normalmente procedevano all'apertura dei conti correnti ai professionisti delegati (BPER, Unicredit S.p.A, Monte dei Paschi di Siena S.p.A, Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, Creval).

Questa soluzione consentiva di superare le difficoltà prospettate con riferimento alla necessità di rispettare la normativa antiriciclaggio ai sensi del D.Lvo n. 231/2007 come modificato dal D.Lvo n. 90/2017, per quanto riguarda, in particolare, la puntuale "individuazione del titolare effettivo" di cui all'art. 19 co. I lett. A) del richiamato decreto.

Allo stato attuale, non essendo al momento depositata la firma del Presidente pro tempore e non essendo idonea, ad avviso dello scrivente Consiglio, l'adozione di diversa soluzione, quale ad esempio l'apertura del conto corrente con indicazione come titolare effettivo del debitore o del professionista delegato, ci si trova nel concreto rischio di determinare a breve la paralisi delle procedure esecutive immobiliari.

Per superare le difficoltà prospettate potrebbe essere opportuno che il Tribunale proceda alla stipula di convenzioni con uno o più istituti bancari.

Soluzione, peraltro, suggerita ai Capi degli Uffici dal Consiglio Superiore della Magistratura, il quale con recente delibera del 7 dicembre 2021 ha aggiornato le linee guida in materia di esecuzione immobiliari.

Al paragrafo § 17 intitolato - La progressiva eliminazione dei depositi giudiziari, si legge testualmente:

"...Ed invero, se appare altamente sconsigliabile la prassi di intestare il conto corrente della procedura al debitore, il Progetto di cui sopra ha evidenziato che permane una disomogeneità nella scelta dei Tribunali in ordine all'intestatario del conto corrente.

Il 44% dei Tribunali (60 uffici) ha indicato che il conto corrente viene intestato al Tribunale, nel 20% (27 uffici) al professionista delegato, nel 30% (42 uffici) ad altro.

Il 45% degli uffici (62) che hanno risposto al questionario ha stipulato una convenzione con le banche; tra questi, il 53% (33) ha stipulato la convenzione con un unico istituto bancario.

Si potrebbe, quindi, recepire il suddetto dato statistico onde auspicare che i singoli Tribunali, in persona del Presidente pro tempore, stipulino una convenzione con uno o più istituti bancari operanti sul territorio per l'espletamento di servizi funzionali allo svolgimento dei procedimenti di esecuzione forzata.

Questa opzione, da un lato, consente di superare le obiezioni talora mosse in materia di violazione della legge anti-riciclaggio, ai sensi del D.Lvo n. 231/2007 come modificato dal D.Lvo n. 90/2017, per quanto riguarda, in particolare, la puntuale "individuazione del titolare effettivo" di cui all'art. 19 co. 1 lett. A) del richiamato decreto; dall'altro, si rende vieppiù utile in considerazione dell'entrata in vigore della vendita in modalità telematica.

Ed infatti, quanto al primo dei profili appena evidenziati, l'intestazione del conto corrente al Tribunale con indicazione specifica del numero di procedura, e non al professionista delegato, elimina in radice ogni questione in ordine "all'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo" sottraendo la procedura ad accertamenti non applicabili data la natura giurisdizionale della stessa.

Quanto all'altro dei suddetti profili, solo ove esista una convenzione nei termini di cui sopra, sarà possibile incrementare quest'ultima, mediante accordi integrativi e/o modificativi, con ulteriori servizi bancari che coniughino, in presenza di vendita telematica, da una parte, l'esigenza della segretezza della offerta sino all'apertura delle buste e, dall'altra, l'esigenza della snellezza e celerità delle operazioni di verifica delle condizioni di ammissibilità delle offerte e restituzione degli importi degli offerenti non aggiudicatari".

L'esponente, nell'ottica di individuare rapidamente e concretamente soluzioni, secondo una prassi positivamente adottata da qualche tempo con la Presidenza del Tribunale di Siracusa, chiede la disponibilità della S.V ad organizzare un incontro presso la Presidenza del Tribunale con i direttori degli istituti di credito delle maggiori banche esistenti nel territorio, alla presenza di alcuni professionisti delegati esperti del settore, all'uopo interpellati dal C.O.A., per procedere alla stipula di convenzioni nell'interesse del miglior funzionamento delle procedure esecutive immobiliari.

Si rappresenta il carattere di urgenza, essendo già stato preannunciato da diversi istituti di credito difficoltà a procedere ad apertura di nuovi conti correnti legate alla necessità di rispettare la normativa antiriciclaggio.

Si resta in attesa di Suo riscontro.

Cordiali saluti

Il Presidente
Avv. Carmelo Greco

